

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Capo III

Attività pianificatoria

Art. 13

(Piano regionale del trasporto pubblico locale)

1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:

a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;

b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;

c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;

d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto nella misura massima del 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;

e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;

f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione

che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;

g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;

h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;

j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;

k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;

l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 73, L. R. 14/2012

Art. 14

(Articolazione del Piano)

1. Il PRTPL è articolato come segue:

a) relazione illustrativa che individui in particolare:

1) finalità e obiettivi;

- 2) quadro analitico di riferimento;
 - 3) definizione e articolazione del servizio integrato;
 - 4) sistema tariffario e di bigliettazione;
 - 5) parametri di qualità del servizio;
 - 6) sistema infrastrutturale;
 - 7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
 - 8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
- b) elaborati grafici illustrativi del sistema.

Art. 15

(Formazione e approvazione)

1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.

Art. 16

(Pianificazione complementare)

1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:

a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;

b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche;

c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).

2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.

3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura.

(2)

4.

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2010
- 2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2014
- 3 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014